

SENT: 218/2025

DEL: 19 - 26/11/25.

CE: 60/2025

Rep: 329/2025

OFFERTO: F.A.I. APERTURA  
18 - CONTROLLATA.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MODENA  
Sezione III civile e procedure concorsuali

Composto da:

Dott.ssa Ester Russo Presidente rel. est.

Dott. Carlo Bianconi Giudice

Dott.ssa Camilla Ovi Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 265-1/2025 nei confronti di Paolo Alabardi, nato il 03.04.1966 a Carpi (MO), C.F. LBRPLA66D03B819F, residente a Carpi (MO) via Marri Don Natale 3 e domiciliato a San Casciano Val di Pesa (FI) in via Ilaria Alpi 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Paracciani del Foro di Milano.









P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di:

---



**Paolo Alabardi**, nato il 03.04.1966 a Carpi (MO), C.F. LBRPLA66D03B819F, residente a Carpi (MO) via Marri Don Natale 3 e domiciliato a San Casciano Val di Pesa (FI) in via Ilaria Alpi 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Paracciani del Foro di Milano.

Nomina Giudice delegato la dott.ssa Ester Russo;

nomina Liquidatore la dott. Marcella Montanari;

precisa che:

- 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- 2) per l'accertamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili dovrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 275bis CCII;
- 3) giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII.

#### **AUTORIZZA**

il ricorrente a proseguire, in corso di procedura, la propria attività di impresa individuale; sin da ora il Liquidatore, ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.

Ad acquisire:

l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

A redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII.

#### **ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza, della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo.

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.





alleggi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena alla Camera di consiglio in data 19.11.2025.

**Il Presidente estensore**

**Dott.ssa Ester Russo**

